



Università
degli Studi
di Palermo

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO DI DIREZIONE

A tutto il personale

Oggetto: Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 – Missioni, novità in materia di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, trasporto e rappresentanza.

Si informa tutto il personale dell'Ateneo, che le disposizioni introdotte dalla [legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 art. 1 commi da 81 a 84](#), in vigore dal 1° gennaio 2025, determinano rilevanti modifiche ai criteri di deducibilità di specifiche categorie di spese sostenute da imprese e lavoratori autonomi; specularmente, nuove limitazioni gravano anche in capo ai lavoratori dipendenti.

Viene, infatti, introdotto l'**obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza**, pena la mancata deducibilità per imprese e professionisti, e **la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato** che – con riferimento alle medesime spese, sostenute in ragione di una trasferta – ne richiede il rimborso al datore di lavoro.

Le novità operano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, stabilendo che i costi per:

- prestazioni alberghiere
- somministrazione di alimenti e bevande
- trasporti, con riferimento ai servizi pubblici non di linea
- spese di rappresentanza

siano deducibili (nei limiti già previsti dalle rispettive discipline del TUIR) solo se il relativo pagamento avviene con modalità tracciabili, ossia mediante gli strumenti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (carte di credito, di debito, bonifici bancari e postali, assegni bancari o circolari, altre soluzioni di pagamento elettronico).

Gli obblighi documentali risultano pertanto incrementati, poiché sarà necessario integrare i tradizionali controlli contabili con la verifica delle ricevute bancarie/postali o di altre idonee attestazioni di pagamento, posto che **l'uso del contante rende indeducibile la spesa**.

Tanto premesso ne conseguono i seguenti interventi sul **reddito di lavoro dipendente**, art. 51 del TUIR, di maggiore rilevanza per i soggetti che fruiscono del trattamento missioni.

In particolare, la manovra impone l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili anche ai lavoratori dipendenti. L'[art. 1, comma 81, lettera a\), della legge di Bilancio 2025](#), integra l'art. 51, comma 5, del TUIR, stabilendo che i rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporto, con riferimento agli autoservizi pubblici non di linea, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente **solo se le spese sono state sostenute con strumenti tracciabili**.

Ne consegue che laddove il lavoratore dipendente sostenga in contanti le spese per le quali è ora richiesta la tracciabilità, e ne ottenga il rimborso, la somma sarà assimilata ai redditi di lavoro dipendente e, pertanto, tassata in capo al lavoratore stesso.

Meritevole di attenzione, nell'ambito delle disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, è anche il comma 84 del citato articolo che prevede *"All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*



**Università
degli Studi
di Palermo**

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO DI DIREZIONE**

«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro»».

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Agnello